

NOTE E COMMENTI

ORDINI EQUESTRI E DIRITTO CANONICO: ANNOTAZIONI PER UN INQUADRAMENTO GIURIDICO*

EQUESTRIAN ORDERS AND CANON LAW:
NOTES FOR A LEGAL FRAMEWORK

MIGUEL DELGADO GALINDO**

RIASSUNTO · Gli ordini equestri sono istituzioni sorte nel medioevo per la riconquista e la custodia della Terrasanta. Le Dinastie, gli Stati e la Santa Sede hanno istituito anche ordini equestri al fine di conferire benemerenze per meriti particolari. Partendo dalla loro storia, in questo articolo viene esaminata la natura giuridica degli ordini equestri propri della Santa Sede e di quelli da essa riconosciuti, fornendo qualche spunto di riflessione per l'avvenire.

PAROLE CHIAVE · Ordini, Equestri, Diritto, Canonico.

ABSTRACT · The equestrian orders are institutions born in the Middle Ages for reconquering and protecting the Holy Land. Dynasties, States and the Holy See have also instituted equestrian orders in order to confer honours for particular acts of merit. Beginning with their history, this article examines the juridical nature of those equestrian orders specific to the Holy See and those recognised by it, and proposes some points of reflection for their future.

KEYWORDS · Orders, Equestrian, Law, Canon.

SOMMARIO: 1. Un ginepraio inestricabile – 2. Ordini equestri pontifici – 3. Ordini equestri riconosciuti e tutelati dalla Santa Sede – 4. Natura giuridica degli ordini equestri e prospettive canoniche – 5. Il caso dei cosiddetti “neocavalieri templari” – 6. Riepilogo e conclusione – 7. Appendice. Le precisazioni della Segreteria di Stato in merito agli ordini equestri – 8. Bibliografia fondamentale.

* Vedi le precisazioni della Segreteria di Stato in merito agli Ordini equestri nella Sezione *Documenti*.

** miqueldg@yahoo.es, Dottore in diritto canonico, già sottosegretario del Pontificio Consiglio per i laici.

1. UN GINEPRAIO INESTRICABILE

NELL'EDIZIONE quotidiana de «L'Osservatore Romano» del 17 ottobre 2012 veniva pubblicata a pagina 12, sotto il titolo “Santa Sede e ordini equestri”, la seguente precisazione della Segreteria di Stato:

La Segreteria di Stato, a seguito di frequenti richieste di informazioni in merito all'atteggiamento della Santa Sede nei confronti degli ordini equestri dedicati a santi o aventi intitolazioni sacre, ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato in passato:

Oltre ai propri ordini equestri (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d'Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta – ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta – e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e non intende innovare in merito.

Tutti gli altri ordini – di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali – non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi.

A evitare equivoci purtroppo possibili, anche a causa del rilascio illecito di documenti e dell'uso indebito di luoghi sacri, e a impedire la continuazione di abusi che poi risultano a danno di molte persone in buona fede, la Santa Sede conferma di non attribuire alcun valore ai diplomi cavallereschi e alle relative insegne che siano rilasciati dai sodalizi non riconosciuti e di non ritenere appropriato l'uso delle chiese e cappelle per le cosiddette «cerimonie di investitura».

Questa precisazione fa parte di una serie di note della Segreteria di Stato, pubblicate sin dall'inizio del ventesimo secolo, rintracciabili nella Sezione *Documenti* di questo numero della Rivista.

La prima notificazione al riguardo fu pubblicata il 14 marzo 1905 dall'allora Cancelleria degli ordini equestri,¹ e fece seguito al breve pontificio *Multum ad excitandos* (7 febbraio 1905),² al fine di offrire chiarimenti sugli ordini eque-

¹ La Cancelleria degli ordini equestri fu integrata organicamente nella seconda sezione della Segreteria di Stato (oggi la prima) e il cardinale segretario di Stato divenne il cancelliere degli ordini cavallereschi, in occasione della riforma generale della curia romana operata da san Pio X con la cost. ap. *Sapienti consilio*, 29 giugno 1908 (cfr. «AAS» 1 [1909], p. 17). Da quel momento in poi, la Segreteria di Stato si è occupata di tutte le questioni attinenti agli ordini equestri pontifici e a quelli legati alla Santa Sede. Cfr. N. DEL RE, *La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano, LEV, 1998, p. 82.

² Cfr. «ASS» 37 (1904-1905), pp. 565-571; A. GHENO, *Gli ordini equestri pontifici dopo la riforma di Pio X: notizie e documenti*, Roma, Tipografia dell'Unione Cooperativa Editrice, 1905.

stri istituiti o riconosciuti dalla Santa Sede dopo il riassetto generale operato da papa san Pio X. Basta ripercorrere queste comunicazioni, divulgate con l'intento di fornire opportuni commenti in merito agli ordini equestri legati alla Santa Sede – come si può apprezzare alcune sono brevi, altre più prolisse – per rendersi conto che si tratta di una materia spinosa e suscettibile di varie interpretazioni. Non di rado, infatti, lo studioso che si avvicina alla materia cavalleresca, ha la netta sensazione di addentrarsi progressivamente in un fitto bosco, fino a ritrovarsi in un ginepraio che sembra non avere precisi confini e all'interno del quale diventa molto difficile orientarsi, distinguere tra vero e falso, tra storia e fantasia. La Segreteria di Stato, consapevole della complessità dell'argomento, ha provveduto a reiterare, nel corso degli anni, varie precisazioni volte a impedire i tentativi di ripristinare gli antichi ordini della Chiesa non più esistenti, oppure a smascherare ordini fasulli, che organizzano false cerimonie di investitura cavalleresca e rilasciano diplomi senza valore.

Gli ordini equestri, anche denominati ordini cavallereschi, sono originariamente istituzioni a carattere religioso e militare al contempo, sorte nell'undicesimo secolo, i cui membri professavano i consigli evangelici detti maggiori (povertà, castità e ubbidienza) e si dedicavano alla riconquista dei territori occupati dai musulmani in Oriente e in Occidente, all'assistenza ai feriti e ai malati delle imprese in Terrasanta, come pure alla protezione dei pellegrini che si recavano nei luoghi santi legati alla vita di Gesù. Alcuni di essi hanno subito trasformazioni nel tempo³ oppure, venute a cessare le istanze che ne avevano motivato la nascita – con l'avvento dell'età moderna e la conseguente costituzione degli Stati nazionali –, si sono sciolti o sono stati soppressi dall'autorità.⁴

³ Ad esempio, l'Ordine Teutonico, fondato nel 1190, confermato da papa Innocenzo III nel 1199 e riformato nel 1929 (soppressione dei requisiti nobiliari) ha accentuato nel xx secolo il suo carattere di ordine religioso (canonici regolari). Cfr. *Annuario Pontificio 2020*, p. 1365.

⁴ La bibliografia sugli ordini equestri è ingente. Qui mi limito a quella di carattere storico-giuridico più recente. Per un' approssimazione generale al tema si veda C. SCHWARZENBERG, «sub Ordini cavallereschi», *Enciclopedia del Diritto*, vol. xxxi, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 22-37; G. C. BASCAPÈ, *Gli ordini cavallereschi in Italia: storia e diritto*, Milano, Eraclea, 1992; D. LIBERTINI, *Nobiltà e cavalleria nella tradizione e nel diritto*, Tivoli, Tipografia Mattei, 1999; ID., *Dagli antichi cavalieri agli attuali Ordini cavallereschi*, Città di Castello, Rilegatoria Varzi, 2009; P. GAMBI, *Cavalleria e nobiltà nell'ordinamento canonico vigente. Cenni minimi*, «Apollinaris» 77/3-4 (2004), pp. 809-833; F. ADERNÒ, *La Santa Sede e gli Ordini Cavallereschi: doverosi chiarimenti*, «Zenit», prima parte, 21 ottobre 2012 (<https://it.zenit.org/articles/la-santa-sede-e-gli-ordini-cavallereschi-doverosi-chiarimenti-prima-parte/>); seconda parte, 22 ottobre 2012 (<https://it.zenit.org/articles/la-santa-sede-e-gli-ordini-cavallereschi-doverosi-chiarimenti-seconda-parte/>); A. MALESCI BACCANI, *Cavalieri della Santa Sede*, Dipartimento del Cerimoniale di Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, Ufficio Onorificenze e Araldica, 2015 (http://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/pubblicazioni/OrdiniCavallereschiSantaSede_20150331.pdf); A. GENTILI, *Santa Sede e ordini cavallereschi oggi*, «Rivista Nobiliare» 13/2 (2018), pp. 4-6.

Così come la Santa Sede, al fine di concedere particolari benemerenze, ha istituito degli ordini equestri lungo la storia, riconoscono dei propri ordini cavallereschi anche gli Stati (Ordine al Merito della Repubblica Italiana,⁵ Ordine al Merito del Lavoro, ecc., in Italia) e le dinastie. In quest'ultimo caso, possono essere creati da un sovrano regnante (Ordine della Giarrettiera, in Gran Bretagna; Ordine del Toson d'Oro, in Spagna, e via dicendo), o da un sovrano non più regnante ma che non ha rinunciato ai suoi diritti.

Trattandosi di una materia che lascia spazio alla discrezionalità e all'innovazione, giova molto alla Santa Sede il fatto di essere un'autorità internazionale unica, al fine di tutelare debitamente gli ordini equestri collegati con la Chiesa.⁶

2. ORDINI EQUESTRI PONTIFICI

Gli ordini equestri propri della Santa Sede sono quelli conferiti direttamente dal Sommo Pontefice tramite Lettere apostoliche (collazione diretta). Sono cinque: l'Ordine Supremo del Cristo, l'Ordine dello Speron d'Oro, l'Ordine Piano, l'Ordine di S. Gregorio Magno e l'Ordine di S. Silvestro Papa.⁷ Gli Ordini equestri pontifici sono tutti ordini di merito, in quanto destinati a riconoscere le benemerenze acquisite dagli insigniti per la loro testimonianza della fede cattolica oppure per le opere rese alla Chiesa. Queste onorificenze pontificie sono concesse esclusivamente ai fedeli laici, uomini e donne.⁸

Il Santo Padre può conferire altresì ai fedeli laici e ai religiosi delle onorificenze che non comportano alcun titolo cavalleresco.⁹ Agli ecclesiastici

⁵ In Italia, la L. 3 marzo 1951, n. 178, che istituisce l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e disciplina il conferimento e l'uso delle onorificenze nello Stato, dispone che l'uso di onorificenze di Stati esteri e di ordini non nazionali (cioè quegli che appartengono al patrimonio araldico delle case reali regnanti, oppure non più) richiede la singola autorizzazione. La competenza appartiene al Ministero degli Affari Esteri.

⁶ In una comunicazione della Segreteria di Stato del 2004 inviata a tutte le Missioni diplomatiche accreditate presso la Santa Sede si può anche leggere: «La pratica vuole che i Diplomatici accreditati si astengano dall'aderire a degli Ordini equestri che non sono legati alla Santa Sede, anche se essi sono dedicati a dei santi o hanno dei titoli religiosi. Secondo la medesima tradizione, le alte personalità membri del Governo, durante la loro presenza a Roma per delle Udienze pontificie, non accetteranno distinzioni onorifiche di Ordini che non sono riconosciuti dalla Santa Sede». Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Lettera alle Missioni diplomatiche accreditate presso la Santa Sede*, 27 aprile 2004, prot. n. 555.477, «Il Mondo del Cavaliere» 14 (aprile-giugno 2004), p. 35.

⁷ Cfr. *Annuario Pontificio 2020*, p. 1238.

⁸ Con chirografo del 25 luglio 1996 san Giovanni Paolo II dispose il conferimento degli ordini cavallereschi della Santa Sede alle donne, le cui classi sono: a) Dama di collare dell'Ordine Piano; b) Dama di Gran Croce dell'Ordine Piano, di san Gregorio Magno e di san Silvestro Papa; c) Dama di Commenda con Placca dell'Ordine Piano, di san Gregorio Magno e di san Silvestro Papa; d) Dama di Commenda dell'Ordine Piano, di san Gregorio Magno e di san Silvestro Papa. Cfr. «AAS» 88 (1996), pp. 743-744.

⁹ Sono la Medaglia Benemerenti, istituita originariamente da Pio VII nel 1818, e la Croce

appartenenti al clero secolare il Romano Pontefice può attribuire i titoli di Protonotario Apostolico, Prelato d'Onore e Cappellano di Sua Santità.¹⁰

2. 1. *Ordine Supremo del Cristo*

L'Ordine Supremo del Cristo, denominato anche Milizia di Nostro Signore Gesù Cristo, è il più alto tra gli ordini equestri pontifici.¹¹ L'Ordine fu creato nel 1317 per iniziativa del re Dionigi I del Portogallo, al fine di riunire i cavalieri dell'Ordine del Tempio dopo la soppressione del medesimo per opera di papa Clemente V nel 1312, nonché di utilizzare il patrimonio dei templari presenti nel regno portoghese in vista della lotta contro i musulmani nell'Algarve, nel meridione del paese.

Papa Giovanni XXII ebbe a istituire l'Ordine Supremo del Cristo con la bolla *Ad ea ex quibus*, emanata in Avignone il 14 marzo 1319. I cavalieri di quest'ordine, monastico e militare al contempo, adottarono inizialmente la regola cistercense, che era quella propria dell'Ordine del Tempio. Il principe Enrico il Navigatore, su richiesta di suo padre il re Giovanni I al pontefice Martino V, divenne governatore dell'Ordine nel 1420. Con i beni dell'Ordine, Enrico il Navigatore poté finanziare le imprese marittime portoghesi. Nel 1499, papa Alessandro VI dispensò i cavalieri dall'emissione dei voti religiosi; l'ordine perse così ogni connotazione monastica. Con la bolla *Constante fide*, del 30 giugno 1516, il re Manuele I ottenne da papa Leone X il titolo di gran maestro dell'ordine. Successivamente, nel 1551, il re Giovanni III ottenne da papa Giulio III che l'ordine fosse incorporato stabilmente alla corona del Portogallo.¹² Da quel momento, l'Ordine Supremo del Cristo rimase suddiviso in due ramificazioni: quella portoghese, estinta con l'avvento della repubblica nel 1910 e successivamente ripristinata nel 1918 come ordine statale del Portogallo,¹³ e quella legata alla Santa Sede, avente solo carattere di merito. Il filone pontificio dell'ordine subì delle riforme con i pontefici Gregorio XV e Leone XIII, e fu completamente rinnovato da san Pio X tramite il breve *Multum ad excitandos*, divenendo il supremo ordine equestre pontificio. L'Ordine comprende una sola classe, quella dei cavalieri collari.

Pro Ecclesia et Pontifice, istituita da Leone XIII il 17 luglio 1888 con il breve *Quod singulari Dei concessu*. Cfr. «ASS» 21 (1888), pp. 65-67; *Annuario Pontificio 2020*, p. 1238.

¹⁰ Cfr. PAOLO VI, *Motuproprio Pontificalis Domus*, 28 marzo 1968: «AAS» 60 (1968), pp. 305-315; *Annuario Pontificio 2020*, pp. 1798-1800.

¹¹ Cfr. D. PICCOLI, *Histoire de la chevalerie, des croisades et de l'Ordre de la Milice de Jésus-Christ depuis leur origine jusqu'à nos jours*, Paris, Tolra et M. Simonet, 1905; H. C. DE ZEININGER, *Notice sur l'Ordre du Christ*, «Rivista Araldica» 33/8 (1935), pp. 337-339.

¹² Bolla *Praeclara clarissimi*, 30 novembre 1551.

¹³ Cfr. L. PEREIRA COUTINHO, *Ordens Honoríficas Portuguesas*, Lisboa, Imprensa Nacional de Lisboa, 1968; J. V. DE BRAGANÇA, *As Ordens Honoríficas Portuguesas*, Lisboa, Museu da Presidência da República, 2004, pp. 109-120.

Con il *Motu proprio Equestres Ordines* del 15 aprile 1966,¹⁴ papa san Paolo VI, riservò il conferimento di questo titolo cavalleresco ai sovrani e ai capi di Stato cattolici che si fossero resi particolarmente benemeriti nei confronti della Sede Apostolica. L'ultimo a essere insignito dell'Ordine Supremo del Cristo è stato, nel 1987, fra' Angelo de Mojana di Cologna, Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta.¹⁵ Dal decesso del re Baldovino del Belgio, avvenuto nel 1993, l'Ordine si trova in quiescenza.

2. 2. Ordine dello Speron d'Oro

Quest'ordine equestre pontificio, conosciuto anche con il nome di Milizia Aurata, fu istituito in epoca non precisata. Alcuni studiosi fanno risalire le sue origini al pontificato di san Silvestro I (IV secolo), altri alla prima metà del XIV secolo.¹⁶ Il titolo conferiva la qualifica di conte palatino lateranense e la nobiltà ereditaria. Nel 1841, Gregorio XVI decise di accorpare l'Ordine dello Speron d'Oro e quello di san Silvestro Papa, da egli stesso istituito, abolendo altresì il privilegio di nobiltà.¹⁷ San Pio X decise, a sua volta, di ripristinare l'Ordine dello Speron d'Oro con il breve *Multum ad excitandos*, stabilendo il limite massimo di cento insigniti. L'Ordine dello Speron d'Oro si compone di una classe unica di cavalieri. Con la scomparsa del Granduca Giovanni di Lussemburgo nel 2019 non resta in vita nessun insignito con l'Ordine dello Speron d'Oro. Allo stesso modo che l'Ordine Supremo del Cristo, l'Ordine dello Speron d'Oro – nonostante non sia stato formalmente abolito dalla Sede Apostolica –, attualmente non è tenuto in considerazione.

2. 3. Ordine Piano

L'Ordine Piano fu creato dal beato papa Pio IX il 17 giugno 1847 con il breve apostolico *Romanis Pontificibus*, per ricordare il primo anniversario della sua elezione al soglio di Pietro.¹⁸ Quest'ordine si ricollega a uno più antico, istituito nel 1559 da Pio IV,¹⁹ denominato dei Piani o Partecipanti. Successivamente, con il breve pontificio *Cum hominum mentes* (17 giugno 1849), l'Ordine Piano divenne l'unico ordine equestre nobilitante della Santa Sede.²⁰ Trami-

¹⁴ Cfr. «AAS» 58 (1966), pp. 341-342.

¹⁵ Cfr. «AAS» 79 (1987), pp. 1133.

¹⁶ Cfr. D. L. GALBREATH, *Deux ordres de chevalerie du moyen-âge*, «Archives Héraldiques Suisses» 41/1 (1927), pp. 24-28; H. C. DE ZEININGER, *L'Ordre de l'Eperon d'Or*, «Archives Héraldiques Suisses» 53/3 (1939), pp. 91-95.

¹⁷ Cfr. GREGORIO XVI, Breve apostolico *Cum hominum mentes*, 31 ottobre 1841; G. MORONI ROMANO, «Sub Commendatore», *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. xv, Venezia, Tipografia Emiliana, 1842, pp. 66-67.

¹⁸ Cfr. *Pii IX Pontificis Maximi Acta, Pars Prima*, vol. 1, Romae, Typographia Bonarum Artium, 1854, pp. 43-45.

¹⁹ Bolla *Pii patris amplissimi*.

²⁰ Cfr. *Pii IX Pontificis Maximi Acta, Pars Prima*, vol. 1, Romae, Typographia Bonarum Artium, 1854, pp. 195-197.

te il decreto *In ipso Nostri Pontificatus exordio* (11 novembre 1856) Pio IX divise l'ordine in tre diverse classi.²¹ Pio XII ebbe ad abolire, con il breve *Litteris suis Apostolicis* (11 novembre 1939), i privilegi di nobiltà dell'Ordine Piano.²² Ancora, lo stesso pontefice riformò quest'ordine, aggiungendo un'altra classe, con il breve *Egregio ducti* (25 dicembre 1957).²³ Pertanto, l'Ordine Piano riconosce, ad oggi, quattro classi.²⁴ L'Ordine Piano viene conferito attualmente a capi di Stato, ministri, diplomatici e personalità cattoliche, cristiane non cattoliche e anche a non cristiani.

2. 4. Ordine di san Gregorio Magno

Quest'ordine equestre pontificio fu istituito da papa Gregorio XVI il 1° settembre 1831 con il breve apostolico *Quod summis quibusque*, al fine di onorare la memoria del suo predecessore, san Gregorio I, detto *Magno*. L'ordine fu riformato tre anni dopo da Gregorio XVI con il breve *Cum amplissima honorum* (30 maggio 1834).²⁵ Una nuova riforma dell'ordine venne realizzata sotto il pontificato di san Pio X, con il già citato breve *Multum ad excitandos*. L'ordine di san Gregorio Magno si divide attualmente in tre classi (civile e militare).²⁶

2. 5. Ordine di san Silvestro Papa

L'ordine fu istituito con il breve di papa Gregorio XVI *Cum hominum mentes* (31 ottobre 1841), al quale fu unito quello dello Speron d'Oro. Con il riassetto degli ordini equestri eseguito da san Pio X nel 1905, i due ordini vennero nuovamente scorporati, e l'antico Ordine dello Speron d'Oro venne situato al secondo grado degli ordini equestri pontifici, mentre l'ordine di san Silvestro al quinto e ultimo posto. Oggi l'Ordine consta di tre classi.²⁷

²¹ Cfr. *Pii IX Pontificis Maximi Acta, Pars Prima*, vol. II, Romae, Typographia Bonarum Artium, 1858, pp. 536-537.

²² Cfr. «AAS» 32 (1940), p. 41.

²³ Cfr. «AAS» 50 (1958), pp. 29-30.

²⁴ 1^a Cavalieri e Dame di Collare; 2^a Cavalieri e Dame di Gran Croce; 3^a Commendatori e Dame di Commenda, con placca; Commendatori e Dame di Commenda; 4^a Cavalieri e Dame. Cfr. PAOLO VI, Motuproprio *Equestres Ordines*, 15 aprile 1966: «AAS» 58 (1966), pp. 341-342; *Annuario Pontificio* 2020, p. 1238.

²⁵ Cfr. G. MORONI ROMANO, «Sub Gregorio I (s.) Magno, Ordine equestre pontificio», *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. XXXIII, Venezia, Tipografia Emiliana, 1845, pp. 16-21.

²⁶ 1^a Cavalieri e Dame di Gran Croce; 2^a Commendatori e Dame di Commenda, con placca; Commendatori e Dame di Commenda; 3^a Cavalieri e Dame. Cfr. *Annuario Pontificio* 2020, p. 1238.

²⁷ 1^a Cavalieri e Dame di Gran Croce; 2^a Commendatori e Dame di Commenda, con placca; Commendatori e Dame di Commenda; 3^a Cavalieri e Dame. Cfr. *Annuario Pontificio* 2020, p. 1238.

3. ORDINI EQUESTRI RICONOSCIUTI E TUTELATI DALLA SANTA SEDE

3. 1. *Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme*

L'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme²⁸ si trova in una posizione particolare poiché, pur non essendo un ordine equestre propriamente della Santa Sede, è tuttavia sotto la protezione della medesima.²⁹ Le origini storiche di quest'Ordine non si conoscono con certezza. Un'antica tradizione riferisce che l'Ordine fu fondato a Gerusalemme dopo la liberazione della città santa dal dominio musulmano (1099), ai tempi della prima crociata, quando alcuni cavalieri si radunarono intorno alla figura di Goffredo di Buglione per difendere e custodire il Santo Sepolcro e i luoghi santi, e per favorire le istituzioni e le opere della Chiesa cattolica in Terrasanta, sotto l'autorità del re di Gerusalemme. I primi documenti che attestano l'investitura di cavalieri dell'Ordine risalgono invece al XIV secolo. Quest'Ordine, religioso e militare al contempo, adottò inizialmente la regola di sant'Agostino.

L'ordine fu governato dalla Custodia di Terrasanta dalla caduta del Regno di Gerusalemme (1291) fino al 1496, quando Alessandro VI ebbe a disporre che il Gran Maestro dell'Ordine dovesse essere il Romano Pontefice, conferendo al custode di Terrasanta il privilegio di nominare i cavalieri. Tale privilegio fu confermato da Leone X nel 1516 e da Benedetto XIV nel 1746. Ristabilito il Patriarcato latino di Gerusalemme nel 1847 per opera del beato Pio IX,³⁰ l'Ordine del Santo Sepolcro fu posto sotto la protezione della Santa Sede, e il governo del medesimo affidato al Patriarca latino di Gerusalemme. Da quel momento, i custodi di Terrasanta persero la facoltà di nominare cavalieri dell'Ordine, divenendo il Patriarca latino l'unico detentore di questa prerogativa.

Con il breve *Cum multa sapienter* (24 gennaio 1868), Pio IX ricostituì l'Ordine, stabilendo tre gradi cavallereschi.³¹ Successivamente, Leone XIII, me-

²⁸ La denominazione attuale di quest'Ordine fu stabilita mediante decreto della Sacra Congregazione Cerimoniale, 5 agosto 1931. Cfr. «AAS» 23 (1931), pp. 385-387 e 519-521; «Rivista Araldica» 29/9 (1931), pp. 385-391.

²⁹ Cfr. *Annuario Pontificio* 2020, pp. 1239 e 1810; G. GIACOMINI, *Storia dei cavalieri del Santo Sepolcro*, Jesi, Fava, 1971; M. VISENTIN, *Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme*, Cologne Veneta, Tipografia Stilgraf, 1991; K. ELM, C. D. FONSECA (a cura di), *Militia Sancti Sepulchri: idea e istituzioni*. Atti del colloquio internazionale (Pontificia Università Lateranense, 10-12 aprile 1996), Città del Vaticano, LEV, 1998; J.-P. DE GENNES, *Les chevaliers du Saint-Sépulchre de Jérusalem*, 2 vol., Versailles, Mémoires et Documents, 2004; U. LORENZETTI, C. BELLI MONTANARI, *L'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme: tradizione e rinnovamento all'alba del Terzo Millennio*, Fano, 2011; A. VARISCO, *Custodes Sancti Sepulchri*, Arcidosso, Effigi, 2017.

³⁰ Cfr. PIO IX, Breve *Nulla celebrior*, 23 luglio 1847: *Acta Pii IX*, pars I, vol. I, Romae 1854, pp. 59-69.

³¹ 1^a Cavalieri di Gran Croce; 2^a Commendatori; 3^a Cavalieri. Cfr. «ASS» 3 (1867), pp. 382-385.

dian­te il bre­ve *Venerabilis Frater Vincentius* (3 ago­sto 1888) con­ces­se al Pa­tri­ar­ca la­ti­no di Ge­ru­sa­lem­me la fa­col­tà di no­mi­na­re da­me dell’Or­di­ne. Più tar­di, con il bre­ve *Quam multa* (3 mag­gio 1907), san Pio X con­fe­rì nuo­va­men­te al Ro­ma­no Pon­te­fi­ce il ti­to­lo di Gran Ma­gis­te­ro dell’Or­di­ne del San­to Se­pol­cro,³² che ven­ne poi abo­li­to da Pio XI, me­di­an­te il bre­ve *Decessores No­stri* (6 gen­na­io 1928). L’Or­di­ne fu co­si col­lo­ca­to sot­to la di­ret­ta giu­ri­sdiz­io­ne del Pa­tri­ar­ca la­ti­no di Ge­ru­sa­lem­me, ret­to­re e am­mi­ni­stra­to­re per­pe­tu­o del me­de­si­mo.³³

Il 16 lu­glio 1940 Pio XII con­ces­se all’Or­di­ne un car­di­na­le pa­trono e pro­te­to­re,³⁴ il qua­le fu con­se­guen­te­men­te isti­tu­ito Gran Ma­es­tro dell’Or­di­ne con il bre­ve *Quam Romani Pontifices* (14 set­tem­bre 1949), as­seg­nan­do al Pa­tri­ar­ca la­ti­no di Ge­ru­sa­lem­me il ti­to­lo di Gran Pri­ore, e fis­san­do la se­de cen­tra­le dell’Or­di­ne a Ro­ma, men­tre la se­de sto­rica è a Ge­ru­sa­lem­me. San Gio­van­ni XXIII, in data 8 di­ce­m­bre 1962, e san Pa­olo VI, il 19 no­vem­bre 1967 e l’8 lu­glio 1977, ap­pro­va­ro­no i testi sta­tu­ta­ri dell’Or­di­ne. San Gio­van­ni Pa­olo II, il 1° feb­bra­io 1996, in­tro­du­se al­cune mo­di­fi­che agli sta­tu­ti del 1977, in me­ri­to al con­fe­ri­men­to della per­so­na­li­tà giu­ri­di­ca ci­vile va­ti­ca­na all’Or­di­ne. In oc­ca­sione della riu­ni­one della Con­sul­ta dell’Or­di­ne, svol­ta­si a Ro­ma nel 2013, è sta­ta es­a­mi­na­ta la bo­zza di un nuo­vo sta­tu­to più con­so­no all’e­c­cle­si­o­lo­gia del con­ci­lio Va­ti­ca­no II e alla men­ta­li­tà dei tem­pi at­tu­ali.³⁵ L’ulti­ma Con­sul­ta dell’Or­di­ne si è te­nu­ta nel 2018. Pa­pa Fran­ces­co ha ap­pro­va­to lo sta­tu­to in vi­gore l’11 mag­gio 2020.³⁶

A tenore dell’art. 1 dello sta­tu­to vi­gen­te, la mis­sione spe­ci­fica af­fi­da­ta dal Ro­ma­no Pon­te­fi­ce all’Or­di­ne è que­lla di ani­ma­re nella co­mu­ni­tà ec­cle­si­ale lo ze­lo ver­so la Terra di Ge­sù e di so­sten­er­vi la Chiesa Cat­to­lica e la pre­sen­za cri­stia­na, non­ché di raf­for­za­re nei suoi mem­bri la pra­tica delle vir­ù evan­ge­liche. Per quan­to ri­guar­da i mem­bri, l’Or­di­ne è co­sti­tu­ito da Ca­va­lie­ri e Da­me sud­di­vi­si in due clas­si.³⁷ Al Car­di­na­le Gran Ma­es­tro com­pe­te il po­tere or­di­na­rio di am­met­te­re can­di­da­ti nell’Or­di­ne e di con­fe­ri­re loro l’in­ve­sti­tu­ra se­con­do lo sta­tu­to e il re­go­la­men­to, come pure di pro­muo­ver­li a gra­di su­pe­rio­ri.

³² Cfr. «ASS» 40 (1907), pp. 323-324.

³³ Cfr. «AAS» 20 (1928), pp. 68-70.

³⁴ Cfr. «AAS» 32 (1940), p. 321.

³⁵ Cfr. A. BORROMEO, *Intervento nella conferenza stampa di presentazione del pellegrinaggio dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme a Roma nel contesto dell’Anno della fede*, 5 set­tem­bre 2013 (<http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/09/05/0551/01219.html#INTERVENTO%20DEL%20PROF.%20AGOSTINO%20BORROMEO>).

³⁶ Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Lettera all’Em.mo Card. F. FILONI*, 13 mag­gio 2020, prot. n. 490.780 (https://www.oessg-igtima.it/content/statuto_in_vigore.pdf).

³⁷ 1^a Ca­va­lie­ri di Col­la­re e Da­me di Col­la­re; 2^a Ca­va­lie­ri e Da­me, di­sti­nta nei gra­di di: Ca­va­lie­re e Da­me, Com­men­da­to­re e Da­ma di Com­men­da, Grand’Uf­fi­cia­le e Da­ma di Com­men­da con Plac­ca, Ca­va­lie­re e Da­ma di Gran Cro­ce.

L'Ordine è retto e governato dal Cardinale Gran Maestro, nominato dal Romano Pontefice tra i Cardinali di Santa Romana Chiesa. La durata del suo mandato è stabilita dal Romano Pontefice. Nel governo dell'Ordine, il Cardinale Gran Maestro è coadiuvato dal Gran Magistero (organo collegiale di governo)³⁸ e dalla Presidenza del Gran Magistero (organo esecutivo),³⁹ come pure dalla Consulta (organo consultivo). Il Patriarca latino di Gerusalemme è *ex officio* il Gran Priore dell'Ordine. Egli riferisce periodicamente al Cardinale Gran Maestro e al Gran Magistero in merito alle esigenze pastorali della Terra Santa, al fine di favorire il coordinamento delle attività dell'Ordine. L'Ordine si articola nei singoli paesi in Luogotenenze o – laddove è in fase di costituzione – in Delegazioni magistrali, dalle quali dipendono le sezioni, suddivise a loro volta in delegazioni locali. I responsabili sono affiancati nel loro compito da ecclesiastici, chiamati Priori, che cooperano nella direzione spirituale. Le attività amministrative e finanziarie dell'Ordine sono soggette alla vigilanza del Consiglio per l'Economia.

3. 2. Sovrano Militare Ordine di Malta

Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta⁴⁰ è un ordine equestre del tutto particolare, in quanto è un

³⁸ Fanno parte del Gran Magistero, in numero non superiore a dodici, dei quali almeno tre quarti devono essere fedeli laici: l'Assessore, il Luogotenente Generale, il Governatore Generale, i Vice Governatori Generali, il Cancelliere dell'Ordine, il Tesoriere dell'Ordine, il Cerimoniere e Assistente Spirituale dell'Ordine, nonché altri membri dell'Ordine, nominati dal Cardinale Gran Maestro, previa consultazione con la Presidenza del Gran Magistero.

³⁹ Costituiscono la Presidenza del Gran Magistero, quale suo organo esecutivo, il Governatore Generale, i Vice Governatori Generali, il Cancelliere dell'Ordine, il Tesoriere dell'Ordine ed eventuali membri del Gran Magistero nominati dal Cardinale Gran Maestro, previa consultazione con il Governatore Generale.

⁴⁰ Per un maggior approfondimento si veda, *ex multis*, G. C. BASCAPÈ, *L'Ordine di Malta e gli ordini equestri della Chiesa nella storia e nel diritto*, Milano, Ceschina, 1959; C. SCHWARZENBERG, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta e gli ordini cavallereschi della Santa Sede nella storia del diritto e dell'Oriente Cristiano*, «Iustitia» 25/4 (1972), pp. 348-369; A. PEZZANA, *Il fondamento storico e giuridico della sovranità dell'Ordine gerosolimitano di Malta*, Roma, Grafiche Palazzotti, 1973; F. GAZZONI, *L'Ordine di Malta*, Milano, Giuffrè, 1979; G. BONI, *Civiltà giuridica e tutela delle specificità: il trattamento riconosciuto al Sovrano Militare Ordine di Malta*, Firenze, Facoltà di Scienze Politiche "C. Alfieri" dell'Università degli Studi di Firenze, 1994; L. GNAVI, «Sub Sovrano Militare Ordine di Malta, Digesto delle discipline pubblicistiche», vol. XIV, Torino, UTET Giuridica, 1999, pp. 394-412; P. JARDIN, PH. GUYARD, *I cavalieri di Malta*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2004; P. GAMBI, P. J. SANDONATO DE LEÓN, *La Soberana Militar Orden de Malta en el orden jurídico eclesial e internacional*, «Ius Canonicum» 44/87 (2004), pp. 197-231; F. TURRIZIANI COLONNA, *Sovranità e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta*, Città del Vaticano, LEV, 2006; P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico del Sovrano Militare Ordine di Malta in età moderna*, in N. MARCONI (a cura di), *Valletta: città, architettura e costruzione sotto il segno della fede e della guerra*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 2011, pp. 265-274; P. GAMBI, «Sub Malta [Soberana Orden de]», in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, *Dicciona-*

ordine religioso laicale, – composto dunque da religiosi non chierici –, che gode ugualmente delle prerogative proprie dei soggetti di diritto internazionale. L'Ordine intrattiene rapporti diplomatici con più di cento Stati, tra cui lo Stato italiano e la Santa Sede, e con l'Unione Europea; possiede inoltre lo status di Osservatore permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, oltre ad avere delegazioni o rappresentanze presso altre organizzazioni internazionali.

L'Ordine ebbe origine a metà dell'undicesimo secolo a Gerusalemme, presso un ospizio che assisteva i pellegrini giunti in Terrasanta. Il fondatore e primo Gran Maestro dell'Ordine è il beato frà Gerardo Sasso. Riconosciuto come ordine religioso da papa Pasquale II nel 1113,⁴¹ all'Ordine (in quel momento, la comunità monastica degli Ospitalari dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme) venne concesso il privilegio di scegliere liberamente i propri responsabili, senza ingerenze da parte di autorità ecclesiastiche o secolari. In occasione della costituzione del Regno latino di Gerusalemme, al termine della prima crociata (1099) e fino alla perdita dell'isola di Malta (1798), l'Ordine assunse funzioni militari per la difesa dei pellegrini e dei malati. Dopo la caduta di San Giovanni d'Acri e la perdita della Terrasanta (1291), l'Ordine si trasferì a Cipro, poi, nel 1310, a Rodi e infine, nel 1530, a Malta. A Rodi e a Malta l'Ordine esercitò la sovranità territoriale per quasi cinquecento anni (1310-1798), lasciando una cospicua eredità storica, culturale e medica in tutta la regione mediterranea. L'Ordine favorì un notevole sviluppo nell'isola di Malta, dove edificò un grande ospedale, istituì una facoltà di medicina, provvide alla costruzione dei bastioni di difesa, oltretutto di palazzi, chiese ecc. Anche l'attività della flotta dell'Ordine fu rimarchevole, e diede il proprio contributo alla vittoria cristiana nella battaglia navale di Lepanto (1571). A seguito dello sbarco a Malta delle truppe di Napoleone Bonaparte, nel 1798, i cavalieri dovettero abbandonare definitivamente l'isola. Dopo vari cambiamenti di sede, a Messina, Catania e Ferrara, nel 1834 l'Ordine si stabilì a Roma, dove possiede ancora oggi il Palazzo Magistrale, in via dei Condotti, e la Villa Magistrale, sul monte Aventino, ai quali è stata riconosciuta la prerogativa dell'extraterritorialità.

L'Ordine è retto dalla Carta costituzionale e dal Codice melitense,⁴² entrambi modificati per l'ultima volta in occasione del capitolo generale stra-

rio General de Derecho Canónico, vol. v, Pamplona, Aranzadi, 2012, pp. 251-254; P. VALENTINI, *L'Ordine di Malta: storia, giurisprudenza e relazioni internazionali*, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2017; N. LODA, *L'Ordine di Malta: eredità e prospettive per il nostro tempo*, «Studi Melitensi» 26 (2018), pp. 191-226.

⁴¹ Bolla *Pie Postulatio Voluntatis*, 15 febbraio 1113.

⁴² Questi due documenti sono reperibili sul sito dell'Ordine (<http://www.orderofmalta.int/wpcontent/uploads/2016/07/Sovrano-Ordine-di-Malta-Costituzione-e-Codice.pdf>).

ordinario che ha avuto luogo dal 28 al 30 aprile 1997.⁴³ Dal 2017 l'Ordine ha intrapreso un nuovo percorso di riforma costituzionale.

L'ordinamento giuridico dell'Ordine si articola nei tre poteri classici: legislativo, esecutivo e giurisdizionale. Il potere legislativo viene esercitato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, salvo per ciò che riguarda la riforma della Carta costituzionale e del Codice, materia di competenza del Capitolo Generale. Il potere esecutivo appartiene al Sovrano Consiglio, presieduto dal Gran Maestro. Il potere giurisdizionale viene esercitato dai Tribunali Magistrali di prima stanza e di appello, i cui giudici sono nominati dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, tra i membri dell'Ordine particolarmente esperti di diritto.

Fedele ai suoi principi ispiratori, l'Ordine si propone di testimoniare la fede cattolica e di servire, mediante le opere di misericordia cristiana, le persone sofferenti di ogni provenienza e credo religioso. L'operato dei suoi membri si riassume con il moto: *tuitio fidei et obsequium pauperum*. A livello istituzionale, l'Ordine porta avanti in modo particolare attività sanitarie, assistenziali e sociali, anche in favore delle vittime di conflitti armati, di calamità naturali ecc.

I membri dell'Ordine si dividono in tre diversi ceti: 1) Cavalieri di Giustizia, ovvero professi, e Cappellani conventuali professi, che emettono i voti religiosi; 2) Membri in Obbedienza, che si obbligano tramite promessa a tendere alla perfezione della vita cristiana, conformemente ai doveri del loro stato, nello spirito dell'Ordine, e che sono suddivisi, a loro volta, in tre categorie;⁴⁴ 3) Membri che non emettono voti religiosi né promesse, ma vivono secondo i precetti della Chiesa e si impegnano per il conseguimento della missione dell'Ordine e della Chiesa. Anche questi ultimi sono suddivisi, a loro volta, in sei categorie.⁴⁵ Oltre ai membri, l'Ordine include dei volontari permanenti, la maggior parte dei quali sono professionisti sanitari.

La suprema autorità dell'Ordine viene esercitata dal Gran Maestro, quale superiore religioso e sovrano. Egli è eletto a vita tra i cavalieri professi e deve avere i requisiti nobiliari prescritti per la categoria dei Cavalieri di Onore e Devozione. L'elezione del Gran Maestro dell'Ordine deve essere comunicata al Romano Pontefice, prima dell'assunzione della carica, con lettera dell'eletto.

⁴³ Cfr. P. PAPANTI-PELLETIER, *L'ordinamento giuridico melitense dopo il Capitolo Generale del 1997: prime riflessioni*, «Il diritto ecclesiastico» 110/1 (1999), pp. 545-556; M. DE PINTO, *La riforma della Carta Costituzionale e del Codice del Sovrano Militare Ordine di Malta*, «Odegitria» 17 (2010), pp. 171-218.

⁴⁴ 1^a Cavalieri e Dame di Onore e Devozione in Obbedienza; 2^a Cavalieri e Dame di Grazia e Devozione in Obbedienza; 3^a Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale in Obbedienza.

⁴⁵ 1^a Cavalieri e Dame di Onore e Devozione; 2^a Cappellani Conventuali "ad honorem"; 3^a Cavalieri e Dame di Grazia e Devozione; 4^a Cappellani Magistrali; 5^a Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale; 6^a Donati e Donate di Devozione.

Le Alte Cariche dell'Ordine sono il Gran Commendatore (responsabile per le materie religiose e spirituali),⁴⁶ il Gran Cancelliere (responsabile degli Affari Esteri e dell'Interno), il Grand'Ospedaliere (responsabile della Sanità e della Cooperazione internazionale) e il Ricevitore del Comun Tesoro (responsabile delle Finanze). Queste tre ultime alte cariche sono ricoperte preferibilmente da cavalieri professi. Nel caso che vengano eletti Cavalieri in Obbedienza (secondo ceto) per le loro specifiche qualità, l'elezione deve essere confermata dal Gran Maestro.

Il Prelato tiene cura della vita spirituale dei membri dell'Ordine e veglia affinché l'attività sacerdotale dei cappellani venga svolta secondo lo spirito proprio e la disciplina dell'Ordine. Egli viene nominato dal Romano Pontefice, che lo sceglie in una terna di nomi proposti dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Coadiuvata il Gran Maestro nel governo dell'Ordine il Sovrano Consiglio, da egli presieduto. Fatta eccezione del Gran Maestro, gli altri dieci membri del Sovrano Consiglio sono eletti dal Capitolo Generale dell'Ordine per un mandato di cinque anni. I titolari delle quattro Alte Cariche appartengono di diritto al Sovrano Consiglio. Attualmente, dei dieci membri del Sovrano Consiglio, il Gran Commendatore e almeno altri quattro devono essere cavalieri professi di voti perpetui o temporanei. Il Sovrano Consiglio si riunisce sei volte l'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

Il Capitolo generale è l'assemblea suprema dell'Ordine ed è costituito dai rappresentanti dei tre ceti;⁴⁷ di regola viene convocato ogni cinque anni. Il Capitolo generale elegge i membri del Sovrano Consiglio, i Consiglieri di Governo e i membri della Camera dei Conti. Il Capitolo generale conosce e tratta le questioni più importanti dell'Ordine quali il suo stato spirituale e temporale, la programmazione delle attività, i rapporti internazionali e le eventuali modifiche della Carta costituzionale e del Codice.

Il Consiglio Compito di Stato ha come competenza esclusiva l'elezione del Gran Maestro o del Luogotenente di Gran Maestro.⁴⁸ I membri del

⁴⁶ Allo stesso modo che il Gran Maestro, il Gran Commendatore viene eletto tra i cavalieri professi ed esercita le funzioni di Luogotenente interinale in caso di morte, rinuncia o impedimento permanente del Gran Maestro.

⁴⁷ A tenore dell'art. 22 § 2 della vigente Carta costituzionale dell'Ordine fanno parte del Capitolo Generale gli stessi membri del Consiglio Compito di Stato, in più i sei consiglieri del Governo dell'Ordine.

⁴⁸ L'art. 23 della Carta Costituzionale dell'Ordine dispone che per l'elezione del Gran Maestro o del Luogotenente di Gran Maestro hanno diritto di voto: il Luogotenente di Gran Maestro o il Luogotenente interinale (professo); i membri del Sovrano Consiglio (di cui almeno cinque professi su dieci); il Prelato; i Priori (professi) o, in caso di vacanza, i loro sostituti permanenti (professi o laici); i Balì Professi; due Cavalieri Professi delegati da ciascun Priorato; un Cavaliere Professo e un Cavaliere in Obbedienza delegati dai Cavalieri *in gremio*

primo ceto hanno la facoltà di proporre inizialmente tre candidati a questa carica.

Il Consiglio del Governo è un organo consultivo dell'Ordine che può presentare suggerimenti ai titolari delle alte cariche e alla Camera dei Conti su aspetti generali della vita dell'Ordine. È formato da sei membri eletti dal Capitolo Generale tra i membri appartenenti ai tre ceti dell'Ordine. La Consulta giuridica è un organo tecnico consultivo, composto da sette membri nominati dal Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, che può essere interpellato su questioni giuridiche di particolare rilievo.

La Camera dei Conti è l'organo di controllo finanziario dell'Ordine, nonché organo di consulenza del Ricevitore del Comun Tesoro. È composta dal Presidente, da quattro consiglieri titolari e da due supplenti, nominati dal Capitolo generale.

L'Ordine è organizzato in Gran Priorati, Priorati, Sottopriorati e Associazioni. Ogni ente è retto dal rispettivo statuto approvato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio. I Priorati, i Sottopriorati e le Associazioni possono istituire delle Delegazioni.

Per quanto riguarda la soggettività giuridica internazionale dell'Ordine e i rapporti con la Santa Sede, è rimarchevole la sentenza definitiva del Tribunale cardinalizio del 24 gennaio 1953.⁴⁹ Il provvedimento giurisdizionale ebbe lo scopo di determinare tre questioni: 1°) La natura della qualità di Ordine sovrano del Militare Ordine Gerosolimitano di Malta; 2°) La natura della qualità di Ordine religioso del medesimo Ordine; 3°) L'ambito della rispettiva competenza delle qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso del medesimo Ordine, le relazioni reciproche e nei confronti della Santa Sede. Per quanto riguarda la prima questione, il tribunale determinò che «la qualità di Ordine sovrano (...) ripetutamente riconosciuta dalla Santa Sede (...) consiste nel godimento di alcune prerogative inerenti all'Ordine stesso come Soggetto di diritto internazionale. Tali prerogative, che sono proprie della sovranità – a norma dei principi del diritto internazionale – e

Religionis; cinque Reggenti dei Sottopriorati (professi o laici); quindici rappresentanti delle Associazioni (laici).

⁴⁹ Cfr. Sentenza definitiva del Tribunale cardinalizio, 24 gennaio 1953. Cfr. «AAS» 45 (1953), pp. 765-767. La controversia aveva origine in alcuni provvedimenti emanati dall'allora Sacra Congregazione dei Religiosi nei confronti dell'Ordine di Malta, ritenuti dai suoi membri contrari al carattere sovrano dell'ente. Rivolgendosi al Romano Pontefice, reputato dall'Ordine stesso unico Superiore, fu richiesto a papa Pio XII di pronunciarsi sulla questione. Il Santo Padre, tramite chirografo del 10 dicembre 1951, decise di istituire un apposito tribunale cardinalizio integrato da cinque porporati. Riguardo a questo argomento si veda il chirografo pontificio, la sentenza del Tribunale cardinalizio e i commenti di C. PACELLI, P. GUIDI in «Il diritto ecclesiastico» 64/2 (1953), pp. 305-346; P. A. D'AVACK, *La figura giuridica dell'Ordine di Malta sulla base del recente giudicato pontificio e le sue conseguenze nel campo del diritto*, «Il diritto Ecclesiastico» 64/2 (1953), pp. 381-393.

che, dietro l'esempio della Santa Sede, sono state riconosciute anche da alcuni Stati, non costituiscono tuttavia nell'Ordine quel complesso di poteri e prerogative, che è proprio degli Enti sovrani nel senso pieno della parola». Circa la seconda, il tribunale decise che «l'Ordine Gerosolimitano di Malta, in quanto composto dei Cavalieri e dei Cappellani (...) è una Religione e più precisamente un Ordine religioso, approvato dalla Santa Sede (...). Esso persegue, oltre la santificazione dei suoi membri, anche fini religiosi, caritativi e assistenziali (...)». Infine, per quanto riguarda la terza, il tribunale stabilì che «le due qualità di Ordine sovrano e di Ordine religioso, a cui si riferiscono le risposte ai quesiti 1° e 2° della presente sentenza, sono intimamente connesse tra di loro. La qualità di Ordine sovrano della Istituzione è funzionale, ossia diretta ad assicurare il raggiungimento dei fini dell'Ordine stesso e il suo sviluppo nel mondo. L'Ordine Gerosolimitano di Malta dipende dalla Santa Sede (Lettere Apostoliche *Inter Illustria* del Sommo Pontefice Benedetto XIV, 12 Marzo 1753, Codice de Rohan⁵⁰ [...] e vigenti Costituzioni [...]) e in particolare, come Ordine religioso, dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, a norma del diritto canonico (...) e delle vigenti Costituzioni dell'Ordine medesimo (...)».

La sentenza precisa che «gli insigniti di onorificenze dell'Ordine e le sue Associazioni dipendono dall'Ordine e, per esso, dalla Santa Sede, a tenore (...) delle Costituzioni». Viene anche stabilito che «le questioni relative alla qualità di Ordine sovrano della Istituzione, e di cui al quesito 1°, sono trattate dalla Segreteria di Stato di Sua Santità (...). Le questioni miste sono risolte d'accordo dalla Sacra Congregazione dei Religiosi e dalla Segreteria di Stato di Sua Santità. Non sono toccati i diritti acquisiti, le consuetudini e i privilegi concessi o riconosciuti dai Sommi Pontefici all'Ordine, in quanto siano ancora in vigore a norma del diritto canonico (...) e non in contrasto con le vigenti Costituzioni dell'Ordine medesimo».

4. NATURA GIURIDICA DEGLI ORDINI EQUESTRI E PROSPETTIVE CANONICHE

Dopo aver sviluppato un sommario percorso circa la storia e lo sviluppo istituzionale degli ordini equestri pontifici e degli ordini che la Santa Sede riconosce, possiamo apprestarci a trattarne la questione della natura giuridica. I cinque ordini equestri pontifici della Santa Sede sono tutti ordini di merito, in quanto sono finalizzati a conferire benemerenze per i servizi

⁵⁰ Il Codice di Rohan, promulgato il 17 luglio 1784 durante il periodo del gran magistero di Emmanuel de Rohan-Polduc (1775-1797) è una compilazione del diritto dell'isola di Malta in materia civile, penale, processuale e della navigazione. Cfr. *Raccolta di leggi, costituzioni, bandi, prammatiche ed altri atti pubblicati dal Governo di Malta dal 17 luglio 1784 al 4 ottobre 1813, compreso il Codice di Rohan ossia il Dritto Municipale di Malta*, Malta 1862.

offerta alla Chiesa e alle sue opere. Questi cinque ordini pontifici sono di collazione diretta, vale a dire conferiti direttamente dal Romano Pontefice con Lettere apostoliche. Soltanto l'Ordine Supremo del Cristo è sorto come realtà aggregativa, di carattere cavalleresco e monastico allo stesso tempo, in quanto era destinato a raggruppare i cavalieri superstiti dopo la soppressione dell'Ordine del Tempio ad opera di papa Clemente V nel 1312. L'Ordine Supremo del Cristo perse l'originaria connotazione di ordine monastico durante il pontificato di Alessandro VI, che nel 1499 dispensò i cavalieri dei voti religiosi. Da quel momento l'Ordine divenne un ordine equestre di merito.

L'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme possiede una chiara natura aggregativa, ed è riconducibile alla figura canonica di associazione di fedeli (CIC, cann. 298-320; CCEO, cann. 573-583), più concretamente di associazione pubblica internazionale di fedeli, prevista nella legislazione canonica vigente. Una delle novità più importanti introdotte dal Codice del 1983 in materia di associazioni di fedeli, è stata senz'altro la distinzione tra le associazioni pubbliche e le associazioni private, non prevista dal Codice del 1917.⁵¹

Le associazioni pubbliche sono quelle aggregazioni di fedeli erette dall'autorità ecclesiastica competente (vescovo diocesano, conferenza episcopale, Santa Sede) per il perseguimento sia di finalità che sono, *natura sua*, riservate all'autorità ecclesiastica – quali l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa, l'incremento del culto pubblico ed altre – sia di altre finalità spirituali, di per sé non riservate all'autorità ecclesiastica, alle quali non venga sufficientemente provveduto attraverso iniziative private dei fedeli (CIC, can. 301; CCEO, can. 574 § 1). L'atto di erezione conferisce personalità giuridica all'associazione pubblica che riceve, con il decreto di erezione, la missione per le finalità che essa si prefigge di conseguire in nome della Chiesa (CIC, can. 313), impegnando, dunque, direttamente l'autorità ecclesiastica. Dal momento che le associazioni pubbliche agiscono *nomine*

⁵¹ Cfr. P. GIULIANI, *La distinzione fra associazioni pubbliche e associazioni private dei fedeli nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1986; W. SCHULZ, *Le associazioni nel diritto canonico*, «Il diritto ecclesiastico», 99/1 (1988), pp. 349-378; P. A. BONNET, «Privato» e «Pubblico» nell'identità delle associazioni di fedeli disciplinate dal diritto ecclesiale, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, hrsg. von W. Aymans, K. T. Geringer, H. Schmitz, Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht (München, 14.-19. September 1987), St. Ottilien, Eos Verlag u. Druck, 1989, pp. 525-546; L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 43-210; G. LO CASTRO, «Pubblico» e «Privato» nel diritto canonico, in *Diritto 'per valori' e ordinamento costituzionale della Chiesa*. Giornate canonistiche di studio (Venezia, 6-7 giugno 1994), Torino, Giappichelli, 1996, pp. 119-149; M. F. MATERNINI ZOTTA, *Le associazioni ecclesiali tra pubblico e privato*, in *Le associazioni nella Chiesa*. Atti del XXX Congresso nazionale di diritto canonico (Trieste, 7-10 settembre 1998), Città del Vaticano, LEV, 1999, pp. 53-66.

Ecclesiae, è previsto che siano soggette alla superiore direzione dell'autorità ecclesiastica (CIC, can. 315), la quale è investita di ampie facoltà di vigilanza. Le associazioni private sono, invece, costituite mediante un libero accordo tra i fedeli, in vista del raggiungimento di finalità spirituali e apostoliche conformi alla condizione battesimale dei propri membri e al retto esercizio del sacerdozio comune nella Chiesa (CIC, can. 299; CCEO, cann. 18 e 573 § 2), fatta eccezione delle finalità riservate all'autorità ecclesiastica.

L'Ordine è di subcollazione in quanto è collocato sotto la protezione della Santa Sede. Possiede personalità giuridica canonica e civile vaticana. Nonostante nei suoi statuti, modificati per l'ultima volta nel 2020, non si riscontri alcun riferimento al Codice di Diritto Canonico in vigore, l'Ordine rientra a pieno titolo tra le persone giuridiche associative pubbliche nella Chiesa. L'articolo 2 § 1 degli statuti in vigore stabilisce che l'Ordine è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico. L'Ordine si trova, infatti, da secoli sotto la protezione della Santa Sede; il Gran Maestro preposto a capo dell'Ordine è un Cardinale di Santa Romana Chiesa nominato direttamente dal Romano Pontefice; i fini che l'Ordine si prefigge, in particolare il sostegno del Patriarcato latino di Gerusalemme e delle opere della Chiesa in Terrasanta, eccedono l'ambito proprio dell'iniziativa privata dei fedeli. Ai lavori della Consulta dell'Ordine partecipano due rappresentanti della Santa Sede all'uopo designati rispettivamente dalla Segreteria di Stato e dalla Congregazione per le Chiese Orientali.

Il Sovrano e Militare Ordine di Malta possiede una natura giuridica più articolata, in quanto da una parte è un ordine religioso, dall'altra è un soggetto di diritto internazionale. La sentenza del Tribunale cardinalizio del 1953 e la vicenda dell'Ordine melitense del 2016-2017,⁵² a distanza di sessant'anni, hanno evidenziato il predominio della sua identità ecclesiale e la conseguente dipendenza dalla Santa Sede. La natura sovrana dell'Ordine è di carattere piuttosto funzionale, in quanto gode di certe prerogative proprie degli enti di diritto internazionale finalizzate al raggiungimento dei fini che si prefigge, ma non è un ente sovrano nel senso pieno dell'espressione, come capita con gli Stati. Di conseguenza, si tratta di un ente di diritto internazionale *sui generis*.

Ciò nondimeno l'Ordine melitense è anche un ordine religioso *sui generis*, giacché anche i fedeli laici – uomini e donne – possono divenire membri a pieno titolo dell'Ordine. I membri professi, cioè coloro che hanno emesso i voti religiosi (primo ceto), non sono tenuti alla vita comune e i cavalieri

⁵² Cfr. G. PASCALE, *Su alcune recenti vicende riguardanti i rapporti dell'Ordine di Malta con l'Italia e con la Santa Sede*, «La comunità internazionale» 72/2 (2017), pp. 191-212; A. TOMER, *Il Sovrano Militare Ordine di Malta: dalla crisi del 2016-2017 alla riforma costituzionale*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 13 del 2018.

professi possono esercitare, con il beneplacito dei loro superiori, una libera professione e accettare degli uffici pubblici. Non risulta convincente ritenere che i fedeli laici dell'Ordine formino parte di un terzo ordine a norma del can. 303 CIC,⁵³ poiché essi non appartengono a un'altra realtà associativa diversa dall'Ordine, ma a tenore della Carta costituzionale e del Codice melitense vigenti, risultano membri a pieno titolo dell'Ordine medesimo. L'appartenenza *pleno iure* dei laici è particolarmente evidente se si considera che le Alte Cariche di Gran Cancelliere, Grand'Ospedaliere e Ricevitore del Comun Tesoro, cinque membri del Sovrano Consiglio e i titolari degli uffici di Cancelliere, Ricevitore ed Ospedaliere dei Priorati e dei Sottopriorati e quelli di Reggente, Luogotenente, Vicario e Procuratore possono essere ricoperte anche da fedeli laici appartenenti al secondo ceto (Cavaliere e Dame di Obbedienza). Oltre a questo, è prevista una partecipazione non indifferente di fedeli laici all'interno del Consiglio Compito di Stato, organo che elegge il Gran Maestro dell'Ordine, che è un superiore religioso.

In vista di un futuro riassetto giuridico dell'Ordine potrebbe essere valutata la revisione dei requisiti nobiliari degli aspiranti membri dell'Ordine. Si tratta questa di una materia delegificata che non comporterebbe delle modifiche della Carta costituzionale e del Codice melitense, in quanto i requisiti nobiliari per ricevere l'Ordine sono contenuti in un apposito regolamento che emana il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio (*Codice*, art. 112). Lo stesso Ordine ha rilevato che in passato i suoi membri provenivano da antiche famiglie aristocratiche europee. Tuttavia, al giorno d'oggi la nobiltà andrebbe intesa, giustamente, come nobiltà d'animo e di atteggiamento, non come appartenenza a una classe superiore o data da particolari distinzioni e privilegi famigliari. La nobiltà dovrebbe essere giudicata dal possesso di condizioni virtuose, in particolar modo dalla generosità e dall'abnegazione nei confronti del prossimo, e da un forte senso di responsabilità nel vivere la fede e nel servire gli altri, specialmente i più bisognosi. Questo modo di intendere la nobiltà acconsentirebbe all'Ordine di essere più attrattivo agli occhi di molti, specialmente dei giovani di tutto il mondo, che potrebbero sentirsi chiamati dal Signore a diventare religiosi quali cavalieri professi, ampliando il numero di membri del primo ceto e assicurando la continuità dell'ente.

Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico italiano, è consentita l'autorizzazione all'uso delle onorificenze degli ordini equestri della Santa Sede,

⁵³ Risulta essere, invece, proprio così nell'Ordine Teutonico, nel quale i membri laici non vengono incorporati, in senso stretto, all'Ordine medesimo (ordine religioso di canonici regolari), ma all'associazione di fedeli denominata "Familiari dell'Ordine Teutonico" (<http://www.ordineteutonicoitalia.org/wp-content/uploads/2017/06/statutoApostolico.pdf>; <http://www.ordineteutonicoitalia.org/wp-content/uploads/2017/06/normeAttuazione.pdf>).

dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di Malta alle condizioni prescritte dalla legge.⁵⁴

Attualmente non risulta possibile configurare istituzionalmente come associazioni di fedeli, aggregazioni che hanno la denominazione e la struttura organizzativa di carattere cavalleresco. Questo non intacca il diritto di associazione dei fedeli laici nella Chiesa, riconosciuto nei documenti del concilio Vaticano II e disciplinato dal diritto canonico.⁵⁵ I fedeli laici sono liberi di associarsi per portare avanti finalità ecclesiali, tuttavia le aggregazioni di fedeli non possono più adottare la forma e la struttura interna degli antichi ordini equestri.

5. IL CASO DEI COSIDDETTI “NEOCAVALIERI TEMPLARI”

In due occasioni la Segreteria di Stato ha dovuto fornire precisi chiarimenti riguardo ad aggregazioni di fedeli, presenti in diversi paesi, che pretendono di ricollegarsi in qualche modo all'estinto Ordine dei Templari (nel 1970 e nel 2006). Si tratta certamente dell'ordine cavalleresco che ha goduto, e gode ancora oggi, di maggior fascino e fama, anche a motivo della vastissima produzione letteraria e cinematografica, che ha contribuito ad alimentare misteriose leggende intorno ai cavalieri templari, di sovente molto distanti dalla verità storica.⁵⁶

In sintesi, i “Poveri Cavalieri di Cristo”, nome con cui sono stati chiamati i primi membri dell'Ordine del Tempio,⁵⁷ è sorto intorno al 1119-1120. Il sodalizio era costituito inizialmente da nobiluomini francesi impegnati in Terrasanta nella difesa dei luoghi legati alla vita di Cristo, in particolare la città di Gerusalemme dopo la liberazione dal dominio musulmano da parte dei crociati, avvenuta nell'anno 1099, come pure nella protezione dei pellegrini che si recavano in Palestina. Riuniti attorno alla figura di Ugo di Payns, i primi cavalieri templari si consacrarono davanti al Patriarca di Gerusalemme.

⁵⁴ Cfr. L. 3 marzo 1951, n. 178, art. 7, terzo e quarto comma; R.D. 10 luglio 1930, n. 974, art. 3.

⁵⁵ Nel can. 304 § 2 CIC persino si legge: «Assumano [le associazioni di fedeli] un titolo o un nome, adatto agli usi del tempo e del luogo, scelto soprattutto in ragione della finalità perseguita».

⁵⁶ La bibliografia sui templari è molto vasta, ma non tutte le opere sull'argomento hanno la stessa autorevolezza. Per ulteriori approfondimenti sulla storia e la vicenda di quest'ordine cavalleresco si veda R. PÉROUD, *I templari*, Milano, Effedieffe, 2000; P. PARTNER, *I templari*, Torino, Einaudi, 2005; A. DEMURGER, *I templari: un ordine cavalleresco cristiano nel Medioevo*, Milano, Garzanti, 2009; F. CARDINI, *I templari*, Firenze, Giunti, 2011; B. FRALE, *I templari*, Bologna, il Mulino, 2016.

⁵⁷ Il Tempio fa riferimento all'antico tempio del re Salomone, in Gerusalemme, dove i musulmani costruirono la moschea di al-Aqsa, donata posteriormente ai cavalieri templari dal re crociato Baldovino II.

L'Ordine, di carattere monastico e militare, si sviluppò anche in Occidente, e partecipò alla riconquista della penisola iberica.

L'ordine templare fu riconosciuto, e la sua regola approvata, da papa Onorio II in occasione del concilio de Troyes (13 gennaio 1129), diventando il primo ordine equestre della storia. San Bernardo, abate di Chiaravalle, diede un notevole contributo al prestigio e al conseguente sviluppo del nuovo ordine con la sua opera *De laude novae militiae*, scritta dopo la celebrazione del concilio de Troyes. Questo trattato adattava la regola dell'ordine cistercense ai templari ed era finalizzata a offrire un contributo alla loro vocazione particolare nella Chiesa. San Bernardo cercò di congiungere la figura del monaco (*orator*), dedicato alla preghiera, con quella del militare (*bellator*), dedicato alla battaglia. Oltre ai consigli evangelici i cavalieri templari professavano anche l'impegno a combattere per il Signore.

Con la bolla di papa Innocenzo II *Omne datum optimum* (29 marzo 1139) i templari vennero ulteriormente istituzionalizzati, sottoposti direttamente all'autorità del Papa, e ottennero altresì dei notevoli privilegi, quali l'esenzione della giurisdizione degli Ordinari diocesani, la facoltà di costruire chiese e avere cappellani propri per l'assistenza spirituale e il culto liturgico, l'esenzione delle tasse e altri privilegi fiscali ecc.

Con il passar degli anni, i templari divennero una vera e propria potenza militare ed economica, grazie anche alle cospicue donazioni e lasciti che ricevettero, acquistando autonomia politico-militare e finanziaria – i templari gestirono persino dei fondi e prestarono denaro con interesse – e suscitando gelosie e malevolenze sia nel clero secolare sia nelle monarchie europee, in particolare nel sovrano francese Filippo IV il Bello, il cui regno si trovava in quel momento in serie difficoltà finanziarie. Nel 1307 il re fece arrestare tutti i templari presenti in Francia, confiscando i loro beni, in coincidenza con la fase storica di evoluzione dei regni medievali verso l'era moderna.⁵⁸

Contro l'ordine dei templari furono mosse accuse di deviazioni dottrinali e morali. L'ordinanza di arresto fu emessa dal giurista Guglielmo di Nogaret, cancelliere di Filippo il Bello, che nel 1303 aveva preso parte all'attentato di Anagni contro papa Bonifacio VIII. Poiché le indagini svolte nei diversi paesi dov'erano presenti i templari non confermarono la colpevolezza dell'intero ordine, ma soltanto di alcuni dei suoi membri, papa Clemente V, di origine francese, decise di sopprimere l'Ordine non con sentenza giudiziaria, ma tramite un decreto amministrativo: la bolla pontificia *Vox in excelso* (22 marzo 1312), promulgata durante il concilio ecumenico di Vienne (1311-1312).⁵⁹ Con

⁵⁸ Di questo ne parla addirittura Dante Alighieri in un passo del canto xx del *Purgatorio*.

⁵⁹ Nel 2001 è stata ritrovata nell'Archivio Segreto Vaticano, ad opera della storica Barbara Frale, la cosiddetta pergamena di Chinon, datata 17-20 agosto 1308, che dimostra l'infondatezza delle accuse di eresia mosse contro tutti i templari, e attesta la concessione dell'asso-

le successive bolle *Ad providam Christi vicari* (2 maggio 1312) e *Nuper in concilio* (16 maggio 1312), Clemente V concesse le proprietà dei beni dei templari all'Ordine degli ospedalieri di san Giovanni di Gerusalemme (poi diventato l'Ordine di Malta), con esclusione dei possedimenti della penisola iberica. Tramite la bolla *Considerantes dudum* (6 maggio 1312) Clemente V assunse ulteriori disposizioni per tutelare i templari che erano stati dichiarati innocenti nei processi a loro carico.

Due anni dopo la soppressione dei templari, morì l'ultimo Gran Maestro dell'Ordine, Jacques de Molay, condannato per eresia al rogo il 18 marzo 1314 a Parigi, dopo anni di prigionia e sofferenze. La morte de Molay segnò la fine definitiva dell'ordine cavalleresco che fu senz'altro il più importante del medioevo; da quel momento iniziò la sua leggenda, che si è tramandata lungo i secoli.

Esistono al giorno d'oggi aggregazioni di fedeli che si qualificano "templari" e ambiscono a ricollegarsi all'estinto Ordine del Tempio, non soltanto nel nome – nella stragrande maggioranza dei casi l'omonimia è del tutto palese –, ma anche nell'abbigliamento, nella terminologia, nelle peculiarità delle celebrazioni liturgiche, ecc. Oltre a questo, la struttura interna di detti enti, nonché la formazione alla tradizione cavalleresca cristiana proposta ai membri, con particolare riferimento alla spiritualità dei templari, fa supporre un certo intento di voler dare continuità storica o almeno di voler conformarsi in qualche modo all'antico ordine soppresso nel Trecento. Certamente, questi tentativi di ripristinare l'ordine dei templari sono illegittimi, tuttavia hanno generato, e generano tuttora, una notevole confusione nei fedeli, e senz'altro non giova a far chiarezza su questo argomento la presenza di alti prelati alle celebrazioni liturgiche e alle cerimonie di investitura dei suddetti sodalizi, così come l'accettazione da parte degli stessi di cariche al loro interno (Protettore spirituale, Gran Priore, ecc.).⁶⁰

luzione di papa Clemente V all'ultimo Gran Maestro e agli altri capi dei templari dei delitti per i quali erano stati accusati e incarcerati nel castello di Chinon (Francia), riammettendoli nella comunione ecclesiale. Cfr. ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Processus contra Templarios, Exemplaria Praetiosa III*, Città del Vaticano, Scrinium, 2007.

⁶⁰ Il Vicariato di Roma ha preso a suo tempo posizione sui "neocavalieri templari" con una lettera circolare del Segretario generale, datata 6 giugno 2005 (prot. n. 581/05/GEN), indirizzata ai parroci, rettori di chiese e cappelle della diocesi di Roma, di questo tenore: «Carissimi, giungono spesso, presso questo Vicariato, segnalazioni di celebrazioni presso le chiese e cappelle della nostra Diocesi di c.d. *Ordini dei Templari* con c.d. *investiture* di nuovi cavalieri. Per incarico del Cardinale Vicario, mi premuro informarvi che, come più volte «L'Osservatore Romano» ha precisato, la Santa Sede riconosce e tutela solamente il Sovrano Militare Ordine di Malta e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Pertanto i Rev. di parroci, rettori di chiese e cappelle pubbliche o anche di istituti religiosi, sono invitati a lasciar cadere le richieste d'uso delle chiese e cappelle medesime presentate da *Ordini* non riconosciuti, in particolar modo quelle concernenti celebrazioni eucaristiche finalizza-

6. RIEPILOGO E CONCLUSIONE

Sin dal 1905, anno del riassetto generale degli ordini equestri pontifici ad opera di san Pio X, la Santa Sede, tramite la Segreteria di Stato, ha divulgato diversi comunicati al fine di rendere noto quali sono i propri ordini equestri e quali quelli ecclesiali che essa riconosce, allo scopo di offrire gli opportuni chiarimenti e di evitare attività fraudolente da parte di gruppi che si attribuiscono il carattere di ordine cavalleresco, alcuni millantando addirittura il riconoscimento della Chiesa, senza alcun fondamento storico e giuridico. La Santa Sede riconosce gli ordini cavallereschi conferiti dagli Stati e anche quelli che appartengono al patrimonio araldico sia delle Dinastie reali regnanti sia di quelle che non lo sono più, ma che non hanno mai rinunciato ai loro diritti sovrani.

I cinque ordini equestri pontifici esistenti sono tutti ordini di merito, concessi dal Romano Pontefice per riconoscere agli insigniti i servizi resi alla Chiesa, e sono a numero chiuso. Senza essere stati formalmente soppressi, attualmente l'Ordine Supremo del Cristo e l'Ordine dello Speron d'Oro non vengono più conferiti dalla Santa Sede e si trovano in stato di quiescenza. Nella prassi odierna della Sede Apostolica sono tre gli ordini equestri che vengono concessi: l'Ordine Piano, l'Ordine di san Gregorio Magno e l'Ordine di san Silvestro nelle rispettive classi. L'unico ordine equestre pontificio che ha avuto in passato natura aggregativa è stato l'Ordine Supremo del Cristo, ma perse questo carattere alla fine del Quattrocento.

L'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme possiede natura aggregativa e può essere ricondotto alla figura canonica delle associazioni pubbliche internazionali di fedeli. Il Sovrano Militare Ordine di Malta possiede natura aggregativa, in quanto è un ordine religioso, che gode al contempo di certe prerogative che caratterizzano i soggetti con personalità giuridica internazionale. Attualmente è in corso una fase di riordinamento giuridico dell'Ordine. Nell'orizzonte di accogliere l'ecclesiologia del concilio Vaticano II e la normativa canonica vigente sarebbe auspicabile lo sviluppo di una maggiore corresponsabilità dei fedeli laici, manifestazione concreta della sinodalità nella Chiesa.⁶¹ Giova a tal fine, la distinzione tra il processo di elaborazione

te alle cosiddette *investiture* di nuovi cavalieri. Qualora davanti a richieste che vi pongono nel dubbio di concedere o meno l'uso delle chiese delle quali siete responsabili, vi invito a sottoporre previamente le domande a voi pervenute alla Segreteria Generale del Vicariato. Mi è gradita l'occasione per porgere a tutti un cordiale saluto assicurando il ricordo nella preghiera». Cfr. *Il Vicariato di Roma e i "c.d. Ordini dei Templari"*, «Il Mondo del Cavaliere» 18 (aprile-giugno 2005), pp. 35-37.

⁶¹ Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 2 marzo 2018.

(http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_it.html).

di una decisione (*decision making*), con i conseguenti processi di consultazione e di discernimento allargati ai membri dell'Ordine, e l'effettiva adozione delle decisioni di governo da parte di chi vanta autorità al suo interno (*decision taking*).⁶²

Gli ordini equestri sono nati nel periodo medievale per finalità ben precise: la riconquista e la custodia dei luoghi santi, la sicurezza dei pellegrini e la cura dei malati in questi territori. Oggi non pare accettabile configurare canonicamente come associazioni di fedeli delle realtà aggregative di nuova costituzione, che si presentano con il nome e la struttura organizzativa degli antichi ordini equestri: sarebbe del tutto anacronistico. Il Codice latino prescrive che le associazioni di fedeli assumano un titolo o un nome adatto agli usi del tempo e del luogo, scelto soprattutto in ragione della finalità perseguita. Questo non intacca in alcun modo il diritto dei fedeli ad associarsi, riconosciuto nei documenti del concilio Vaticano II e disciplinato nel diritto canonico; tuttavia non risulta opportuno al giorno d'oggi che un'aggregazione di fedeli adotti la denominazione, le finalità e la struttura interna degli antichi ordini equestri. La Segreteria di Stato ha precisato che la Sede Apostolica, che è l'unica ad avere titolo originario per erigere ordini equestri, non intende innovare su questa materia.

Al fine di tutelare la buona fede dei fedeli, sarebbe doveroso che i pastori della Chiesa si prodigassero a vigilare sull'uso di chiese e cappelle per le celebrazioni di investitura di cavalieri e dame da parte di questi sedicenti ordini, che hanno quasi sempre scopi lucrativi. A questo proposito è bene rammentare che lo Stato italiano, tramite la Legge 3 marzo 1951, n. 178, che istituisce l'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" e disciplina il conferimento e l'uso delle onorificenze – norma giuridica tuttora in vigore –, vieta il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze di questo genere, anche conferite all'estero, è punito altresì con sanzione amministrativa pecuniaria. Far rispettare la legge, provvedendo a comminare le sanzioni stabilite da questa, contribuirebbe a evitare azioni abusive. In merito all'illecito conferimento di onorificenze cavalleresche e all'applicazione delle sanzioni pre-

⁶² *Ibid.*, n. 69. In questa stessa linea, gli statuti dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme del 2020 dispongono che almeno tre quarti dei membri della Presidenza del Gran Magistero devono essere fedeli laici, invece di due terzi, come prevedeva il testo statutario precedente. Per quanto riguarda la Consulta, che non è un organo deliberativo, ma le sue proposte si inseriscono nel processo decisionale relativo alle materie più importanti dell'Ordine, il Cardinale Gran Maestro, oltre ai membri *ex officio*, può nominare in seno ad essa, d'intesa con il Governatore Generale, ulteriori membri, consulenti e osservatori senza limiti.

viste nella summenzionata legge esiste anche giurisprudenza della Corte di cassazione.⁶³

Non è detto che la Santa Sede non debba manifestarsi nell'avvenire su questo argomento, come ha fatto in diverse occasioni in più di un secolo. Sarebbe interessante poter approfondire le motivazioni che inducono alcune persone a volersi veder conferire un ordine equestre, indossare il costume cavalleresco, portare delle insegne ecc., senza badare troppo di quale ordine si tratti (distinzione personale? prestigio sociale?), cadendo in un raggirio. Ma a ben vedere quest'ultima questione esula dall'oggetto di studio di un giurista.

BIBLIOGRAFIA FONDAMENTALE

- BASCAPÈ G. C., *Gli ordini cavallereschi in Italia: storia e diritto*, Milano, Eraclea, 1992.
- ELM K., FONSECA C. D. (a cura di), *Militia Sancti Sepulcri: idea e istituzioni*. Atti del colloquio internazionale (Pontificia Università Lateranense, 10-12 aprile 1996), Città del Vaticano, LEV, 1998.
- FRALE B., *I templari*, Bologna, il Mulino, 2016.
- GAMBI P., *Cavalleria e nobiltà nell'ordinamento canonico vigente. Cenni minimi*, «Apollinaris» 77/3-4 (2004), pp. 809-833.
- JARDIN P., GUYARD PH., *I cavalieri di Malta*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2004.
- LIBERTINI D., *Dagli antichi cavalieri agli attuali Ordini cavallereschi*, Città di Castello, Rilegatoria Varzi, 2009.
- LODA N., *L'Ordine di Malta: eredità e prospettive per il nostro tempo*, «Studi Melitensi» 26 (2018), pp. 191-226.

⁶³ Cfr. Cass. pen. sez. III (ud. 16 giugno 1999) 30 luglio 1999, n. 9737, in Cass. pen. 2002, 1154. Questa sentenza della Corte di cassazione ebbe a rigettare i ricorsi inoltrati avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Torino, per il reato di conferimento illegittimo di onorificenze del sedicente ordine cavalleresco intitolato Serenissimo Ordine Equestre Militare e Nobiliare della Santissima Trinità. Tra le motivazioni della sentenza si può leggere: «Pertanto, come risulta pure dalla stessa dizione dei commi secondo e terzo dell'art. 8 per argomento a contrario, oltre che dall'espressa previsione dell'art. 9 c.p., lo Stato italiano ha inteso riservare a se il potere di conferimento, vietando ad ogni ente, associazione o privato salvi gli ordini cavallereschi previsti dall'art. 7 e le onorificenze di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate queste ultime ad autorizzazione, sicché detto monopolio ed il conseguente divieto di conferimento, penalmente sanzionato, hanno un senso se la punibilità è circoscritta al solo territorio italiano. Tale "ratio" è evidenziata nei lavori preparatori dalla relazione dell'on. (...), in cui si sottolinea che "l'istituzione delle onorificenze della Repubblica comporta la necessità di un'adeguata protezione giuridica, a tutela del prestigio di tali distinzioni, non meno che della pubblica fede... l'abuso che attualmente vien fatto di queste pretese distinzioni onorifiche, per fini quasi sempre speculativi, non ha solo dannose ripercussioni di ordine interno, ma nuoce gravemente al prestigio dell'Italia, sminuendo la dignità ed il valore delle nostre onorificenze presso le altre nazioni"». Per un commento a questa sentenza si veda D. LIBERTINI, *Sull'illecito conferimento di onorificenze cavalleresche*, «Rivista di Polizia», 53/5-6 (2000), pp. 385-394.

- LORENZETTI U., BELLI MONTANARI C., *L'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme: tradizione e rinnovamento all'alba del Terzo Millennio*, Fano, 2011.
- PERNOUD R., *I templari*, Milano, Effedieffe, 2000.
- SCHWARZENBERG C., «Sub Ordini cavallereschi», *Enciclopedia del Diritto*, vol. xxxi, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 22-37.
- , *Il Sovrano Militare Ordine di Malta e gli ordini cavallereschi della Santa Sede nella storia del diritto e dell'Oriente Cristiano*, «Iustitia» 25/4 (1972), pp. 348-369.
- VALENTINI P., *L'Ordine di Malta: storia, giurisprudenza e relazioni internazionali*, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2017.
- VARISCO A., *Custodes Sancti Sepulchri*, Arcidosso, Effigi, 2017.